

N. R.G. 3/2025



## TRIBUNALE DI RAVENNA

*Ufficio procedure concorsuali e di regolazione della crisi e dell'insolvenza*

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni Trere' Presidente

dott. Paolo Gilotta Giudice rel.

dott.ssa Elisa Romagnoli Giudice

Nel procedimento di CONCORDATO SEMPLIFICATO n. r.g. 3/2025, già riunito al P.U. nr. 68/2024

promosso da

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 00084280395)**, con il patrocinio degli avv.ti Valerio Di Gravio, Edgardo Ricciardiello, Silvio Lecca e Giuseppe Dionigi Mariella, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Della Casa, sito in Ravenna, viale della Lirica n. 61;

ha emesso il seguente

### DECRETO

Vista l'istanza in data 28.05.2026, con la quale la ricorrente, evidenziando la gravosità degli oneri notificatori imposti nel decreto ex art. 25 sexies c. 3 e 4 CCI del 13.03.2026 (notificazione a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo di raccomandata a/r) a causa del grande numero dei creditori coinvolti e del fatto che gli stessi risiedono "*sparsi in tutto il mondo*", chiede l'autorizzazione alla notificazione in forme diverse ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

ritenuto che l'istanza debba essere accolta, rilevandosi che, ancorché difetti un richiamo esplicito all'art. 104 c. 3, 242 CCI (ciò che non pare frutto di mera dimenticanza), le disposizioni ex artt. 150, 151 c.p.c. ben possono trovare applicazione (sia pur non in via diretta, come si dirà) avendo le stesse valenza generale;

precisato, in particolare, che l'invocato art. 151 c.p.c., secondo l'elaborazione della giurisprudenza della S.C.: a) consente la deroga ai criteri ordinari di notifica purché le modalità in concreto prescritte trovino corrispondenza nello scopo dell'atto da notificarsi e le modalità prescelte garantiscano i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (di tal ché, ad esempio, non è stata ritenuta valida la notificazione autorizzata a mezzo fax, dato che il mezzo non consente di verificare l'avvenuta consegna); b) è, relativamente alle notificazioni da farsi all'estero, norma recessiva tanto rispetto al reg. UE 1784/2020 quanto rispetto a eventuali convenzioni internazionali intercorse con paesi Extra UE;

nella specie, tuttavia, non si tratta di operare notificazioni, bensì *comunicazioni*, da intendersi in senso atecnico (rispetto al disposto ex art. 136 c.p.c.), ovvero attività di natura meramente informativa, demandata alla parte privata (e non già al cancelliere), circa la proposta, il relativo corredo documentale e il parere dell'ausiliario.

Deriva da ciò l'ammissibilità del ricorso ad *analogia iuris*, dovendosi ritenere consentito il ricorso a forme alternative di "comunicazione" che, per le medesime ragioni che ispirano il disposto ex art. 151 c.p.c. (e, nella materia concordataria 'con diritto di votazione', gli artt. 104 c. 3 e 252 CCI), realizzano il medesimo scopo di quelle previste in via ordinaria, contestualmente risultando, però, più idonee delle prime a far fronte a determinate circostanze e peculiarità del caso concreto;

ritenuto che tali circostanze, nella specie, ricorrano, atteso non solo il grande numero di destinatari ma pure la collocazione geografica di essi, che suggerisce in definitiva l'individuazione di forme di comunicazione adeguate allo scopo meramente informativo loro proprio;

Che dunque appare opportuno prevedere, per tutti i creditori di cui all'elenco allegato, le seguenti modalità, a valere per tutti i creditori e a prescindere dal luogo di residenza:

a) Tramite PEC e, in caso di impossibilità, b) tramite raccomandata con avviso di ricevimento per i primi 50 creditori per ammontare (che non risultino già destinatari di PEC); c) per gli altri, tramite le modalità indicate dalla ricorrente nel proprio ricorso, **cumulativamente** e con le seguenti precisazioni: 1) quanto alle pubblicazioni, le stesse debbono pure contenere o (o rinviare al) l'elenco nominativo dei creditori (sulla falsariga dei pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.); 2) quanto alla *e-mail*, che la stessa deve essere inviata previa attivazione della funzionalità di avviso di consegna e lettura; ferme le pubblicazioni, la notificazione si intenderà perfezionata anche in caso di impossibilità dell'invio di e-mail o in caso di mancata ricezione dell'avviso di consegna o di lettura;

#### **P.Q.M.**

- Modifica il decreto ex art. 25 sexies c. 3 e 4 CCI secondo quanto sopra;

- Autorizza la ricorrente a notificare nel termine di 30 gg. prima dell'udienza come già fissata che, se del caso, potrà essere rinviata.

Si comunichi.

Ravenna, 04/06/2026

Il Presidente

dott. Giovanni Treré